

Allegato "B" ai numeri 4233/3551

STATUTO

Articolo I

DENOMINAZIONE

E' costituita per volontà dei soci del Rotary Club di Chivasso una Fondazione denominata "FONDAZIONE ROTARIANA DI CHIVASSO - VINCENZO GRIBALDO".

La Fondazione assume il predicato di "ROTARIANA DI CHIVASSO - VINCENZO GRIBALDO" in quanto vuol onorare la figura di Vincenzo Gribaldo - Fondatore del Club Rotary di Chivasso, Fondatore della presente Fondazione, Past-Governor del Distretto Rotary 2030 e soprattutto amico di inestimabile spessore rotariano e civico, e vuol ricordare e riaffermare i meriti per i quali la Città ha acquisito l'onore di essere considerata degna di diventare sede di Rotary Club. Detto predicato corrisponde alle norme che regolano i Rotary Club in quanto la Fondazione nasce per delibera dei soci del Rotary Club di Chivasso, come indicati nell'atto costitutivo, e svolge la sua attività sotto la direzione e l'amministrazione di Rotariani del Club di Chivasso.

La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (D. Lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione "FONDAZIONE ROTARIANA DI CHIVASSO VINCENZO GRIBALDO ETS".

Articolo II

SEDE

La Fondazione ha sede in Chivasso all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

Articolo III

SCOPI

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 numero 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 numero 104 e alla legge 22 giugno 2016 numero 112 e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 numero 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 numero 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

La Fondazione, inoltre, ha per scopo l'attuazione di iniziative di alto interesse umano e sociale, letterario, educativo e di istruzione, nonché di

beneficenza, nel senso che la legge attribuisce alla parola, e precisamente e particolareggiatamente la Fondazione ha: scopi culturali (storici, letterari, archeologici, artistici), benefici e di umana solidarietà, educativi (premi e borse di studio), di pubblica utilità ed in genere è intesa a stimolare, promuovere, partecipare o contribuire a costituendi o costituiti consorzi di ricerca, bonifica e restauro di zone archeologiche ed al sostentamento di iniziative di attività intese a porre in valore le opere del passato o assecondarne nuovi impulsi per il bene morale e materiale della Città di Chivasso e del territorio pertinente al Rotary Club di Chivasso e future varianti in conformità al suo statuto ed infine ad onorare con studi, pubblicazioni, monografie e pubbliche manifestazioni la vita e le opere dei Suoi Figli illustri.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al presente articolo 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 6 del D. Lgs. numero 117/2017.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

Articolo IV

NORMA PARTICOLARE SUGLI SCOPI

Gli scopi della Fondazione devono essere costantemente conseguiti nella forma e nella misura consentite dalle ordinarie proprie disponibilità e sempre e soltanto a favore di opere, attività o manifestazioni che non abbiano manifestamente o occultamente intendimenti politici e che non siano già analogamente espresse, attuate o pertinenti per diritto, dovere o norma consuetudinaria ad altri Enti.

Parimenti la Fondazione pur essendo patrocinata e sostenuta dal Club deve evitare in modo assoluto di creare impedimenti di qualsiasi genere alla libera estrinsecazione di ogni possibile attività, iniziativa o programma del Club stesso e del suo Consiglio Direttivo.

Articolo V

PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dai beni determinati e descritti nell'atto di costituzione della Fondazione del quale il presente Statuto è parte integrante e costituenti il fondo di dotazione della originaria fondazione, di valore pari ad euro 30.000,00 (trentamila) e comunque non inferiore a quanto previsto nell'articolo 22 del Codice del Terzo settore, incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- b) dalle volontarie contribuzioni espressamente destinate ad incrementare il fondo di dotazione, qui specificamente avvertendo che in conformità ed analogia a quanto disposto per il Rotary Foundation resta escluso in ogni caso che le contribuzioni in qualsiasi misura alla "Fondazione Rotariana di Chivasso - Vincenzo Gribaldo" siano poste, al presente e in futuro, come condizioni per l'ammissione a Socio del Club;
- c) dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

d) da donazioni, da legati, da lasciti, da atti di liberalità di Rotariani o di Enti e persone estranee al Club e da ogni altra acquisizione di fondi espressamente destinati ad integrare il fondo di dotazione.

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della fondazione è composto, altresì, dal fondo di gestione costituito:

- da eventuali attribuzioni di fondi deliberato dalla Assemblea dei soci del Rotary club di Chivasso in sede di approvazione del bilancio consuntivo di ogni annata sociale, sui residui attivi di bilancio;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- dai ricavi delle attività istituzionali e di quelle secondarie strumentali;
- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

Articolo VI

AMMINISTRAZIONE

a) La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da tutti i Past Presidenti del Rotary Club di Chivasso, purché soci del Club, nonché il Presidente in carica del Rotary stesso.

Sono, altresì, Membri del Consiglio di Amministrazione i soci nominati o eletti dal Rotary Club fino ad un numero di tre, ivi compreso il Rappresentante la categoria del Notariato.

Il Presidente designato del Club è invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

b) I Soci Membri del Consiglio di Amministrazione, come eletti o nominati dal Club, a norma dell'articolo VI/a, durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

c) Il Consiglio di Amministrazione nel suo seno elegge il Presidente ed il Vice - Presidente del Consiglio stesso i quali durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

d) In caso di mancanza o di impedimento del Presidente e del Vice-Presidente ne fa le veci il Past Presidente più anziano di nomina presidenziale del Club.

Articolo VII

ATTRIBUZIONI E FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Consiglio di Amministrazione spetta:

- a) eleggere il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere;
- b) approvare, entro il mese di dicembre, il bilancio preventivo e redigere,

entro il mese di marzo, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;

- c) provvedere a predisporre i mezzi necessari e le opere per l'attuazione delle deliberazioni assunte;
- d) ricevere, amministrare e conservare il patrimonio della Fondazione;
- e) preparare e diffondere informazioni sui propositi e sulle attività della Fondazione;
- f) promuovere e sviluppare le attività della Fondazione;
- g) formulare e approvare un eventuale regolamento interno;
- h) compiere ogni altro atto di ordinaria e straordinaria amministrazione a norma di legge;
- i) deliberare le modifiche statutarie, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione, con le maggioranze qualificate previste dalla legge.

Articolo VIII

ATTRIBUZIONI E FUNZIONE DEL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio ed esercita tutte le funzioni esecutive per legge attribuite all'Amministrazione.

Inoltre il Presidente:

- a) convoca il Consiglio di Amministrazione (con avviso scritto o telefonico almeno tre giorni prima, salvo casi d'urgenza) e lo presiede proponendo gli argomenti da trattare nelle rispettive adunanze;
- b) firma gli atti e quanto occorra per l'esecuzione di tutte le iniziative che vengono deliberate;
- c) sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- d) cura l'osservanza dello Statuto;
- e) cura i rapporti con l'Autorità Tutoria.

Articolo IX

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

a) Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei membri in carica e deliberano a maggioranza dei presenti a votazioni palesi, salvo per le questioni personali a schede segrete.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta anche il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e dimostrate.

Articolo X

SEGRETARIO, TESORIERE

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario ed un Tesoriere a norma dell'articolo VII.

Il Segretario ed il Tesoriere sono scelti fra i membri del Consiglio di Amministrazione o tra i Soci del Rotary Club di Chivasso.

Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Articolo XI

REVISORE DEI CONTI

L'organo di controllo è composto da un Sindaco nominato dal Consiglio di

Amministrazione ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.

Al Sindaco Unico si applica quanto previsto nell'articolo 30 del Codice del Terzo settore.

Nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Amministrazione nomina anche un revisore legale dei conti, a cui si applica la disciplina dell'articolo 31 del Codice del Terzo settore.

Articolo XII

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'articolo 13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'articolo 14 del Codice del Terzo settore.

Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' fatto divieto di distribuire, anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate della fondazione a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

Articolo XIII

LEGISLAZIONE

La Fondazione per quanto è nel suo scopo agisce in conformità e adesione alle leggi emanate od emanande in materia di beneficenza, istruzione, educazione, cultura e, in particolare, di tutela e conservazione delle cose di interesse artistico, storico, archeologico e culturale.

Articolo XIV

CASI DI ESTINZIONE

L'estinzione della Fondazione, oltreché nei casi previsti dalla legge, sarà determinata anche nel caso di impossibilità di costituire il Consiglio di Amministrazione per cessazione del Rotary Club di Chivasso.

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del Codice del Terzo settore.

Articolo XV

CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.ti: Riccardo BARBERO

MARCO GALLO - NOTAIO

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82.
Brandizzo, li 28 dicembre 2022